

# LA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE NELLA TUTELA DELL'AMBIENTE: UNO SGUARDO INTERDISCIPLINARE\*

Anna Mastromarino e Anna Pedrolli

SOMMARIO:1. Introduzione. - 2. I diritti della natura nel *nuevo constitucionalismo latinoamericano*. - 2.1. Una nuova forma di cura. - 2.2. La nuova politica della natura. - 2.3. Nuove geometrie costituzionali. - 2.4. Socialità oltre l'umano. - 3. Avvertenze per una *virata biocentrica*. - 4. Aspirazioni costituzionali in Italia. - 5. Considerazioni conclusive. Anche in Europa le acque si agitano: il riconoscimento di personalità giuridica alla laguna del Mar Menor e al suo bacino.

## 1. Introduzione

Confrontarsi con le sfide che la questione ambientale pone, e in particolare volerlo fare nella prospettiva del diritto comparato in chiave interdisciplinare, impone la formulazione di una avvertenza preliminare, nonché l'enunciazione di una premessa metodologica.

Per quanto riguarda l'avvertenza, va detto che qualsivoglia analisi delle forme e degli strumenti di tutela adottati a livello costituzionale a favore dell'ambiente o dell'ecosistema (se si vuole privilegiare uno sguardo capace di includere l'intervento della mano umana) non può prescindere da un previo inquadramento culturale. Detto altrimenti, il presente studio muove dalla convinzione che il sistema di protezione ambientale messo a punto da un ordinamento costituzionale non può essere correttamente valutato se scisso dal contesto culturale in cui esso è stato concepito.

Cosa tutelare, come tutelare e per quali fini tutelare sono domande strettamente connesse a una peculiare concezione della vita, in particolare

\* Pur essendo frutto di riflessioni condivise, il Paragrafo I è da attribuirsi ad Anna Mastromarino; i Paragrafi II, III e IV ad Anna Pedrolli; le conclusioni sono state redatte a quattro mani.

della vita che consideriamo desiderabile, dal momento che si tratta di azioni che hanno a che vedere con atti di protezione. Ne discende che pesa sulle decisioni da prendere la scelta in merito al “di cosa” avere cura, “come” averne cura, “perché” averne cura. Ciò è ben dimostrato, in primo luogo, da una sorta di viscosità terminologica rappresentata chiaramente dall’uso scarsamente codificato con cui sono usati termini come natura, ambiente, ecosistema, biodiversità... a riprova del fatto che in molti casi prescindere dall’analizzare il contesto culturale in cui le scelte terminologiche sono state fatte può condurre non solo a non percepire le diversità, ma spesso a ragionare in termini di omogeneità, neutralizzando la tensione dialettica che è racchiusa nelle stesse diverse opzioni semantiche.

A seguire, la premessa metodologica è strettamente legata a quanto appena avvertito, dal momento che bisogna tener presente che gli strumenti giuridici messi in campo dai singoli ordinamenti sono connessi (o quantomeno dovrebbero esserlo) al sistema in cui sono adottati. Da qui l’importanza di una previa analisi per così dire di “compatibilità” nel momento in cui ci avviamo a comparare con il fine di far nostre soluzioni già adottate da altri. Il trapianto che prescinde da una tale valutazione di compatibilità potrebbe, infatti, incappare in spiacevoli effetti collaterali del tutto o quantomeno in parte imprevisi; potrebbe anche incorrere in episodi di vero e proprio rigetto quando la distanza tra due contesti culturali è così ampia da impedire una reciproca comprensione o generare falsi intendimenti laddove si parta dal presupposto di aver capito il punto di vista altrui, quando in realtà non si hanno affatto gli strumenti culturali per intendere.

Se la pianta non è adatta ad accogliere, l’innesto non può dare frutti.

Le precauzioni sin qui richiamate pur prestandosi in principio a un’applicazione più generalizzata, si colorano inevitabilmente di nuovi risvolti nel momento in cui sono intese nell’ottica di predisporre un apparato giuridico di tutela ambientale.

Saremmo, infatti, portati a ritenere che proprio trattando di ambiente si possa inverare quella pretesa globale che certo costituzionalismo esige di avere in tema di diritti; non di meno, questa prospettiva per così dire “situata” che siamo andati sinora tratteggiando parrebbe collidere con l’idea di un possibile, nell’opinione di alcuni inevitabile, costituzionalismo ecologico di portata universale. Ne consegue che mentre maturiamo la consapevolezza che per quel che riguarda la messa in atto di una efficace azione in tema di protezione dell’ambiente la dimensione sovranazionale è essenziale, per certi versi irrinunciabile, al contempo assumiamo coscienza circa le diverse cosmovisioni sottese alla questione ambientale fino a

percepire il rischio reale di incorrere in facili pressapochismi o in false soluzioni che dovremmo, invero, evitare, visto il poco tempo che abbiamo a disposizione *in primis* per affrontare la sfida del cambiamento climatico.

La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana intervenuta con legge costituzionale 1/2022<sup>1</sup> costituisce una buona occasione per riflettere concretamente su quanto detto e sulla tensione locale-globale.

Pur senza farne esplicito riferimento, la riforma pare porsi o aspirare a porsi nel solco di quella riflessione del costituzionalismo ambientale che nell'esperienza del *nuevo constitucionalismo latinoamericano* trova uno dei suoi massimi punti di espressione. Essa, infatti, sembra pretendere l'attenzione dell'ordinamento italiano rispetto a un tema che pur non essendo assente nell'impianto costituzionale, non aveva trovato espliciti richiami in Costituzione<sup>2</sup>.

Ambiente, biodiversità, ecosistema diventano così espressamente beni costituzionali da proteggere, attraverso la predisposizione di un impianto legislativo la cui portata dipenderà molto dalla interpretazione che della riforma sarà data<sup>3</sup>. Pur incidendo sui principi fondamentali dello Stato, infatti, l'articolo non dà esplicite indicazioni in particolare circa l'essenza degli stessi concetti richiamati, il che non è cosa di poco conto: e infatti, solo per fare un esempio, una cosa è preservare l'ambiente, la biodiversità

1. Cfr. GU n. 44 del 22 febbraio 2023: ai primi due commi (1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) ne è stato aggiunto un terzo: Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

In particolare va sottolineato che la revisione in oggetto costituisce il primo caso di riforma di un principio fondamentale della Carta a dimostrazione della bontà della differenza tra intangibilità e immutabilità su cui la dottrina si era già ampiamente confrontata.

2. Se per lungo tempo andò fortificandosi una lettura restrittiva dell'idea di paesaggio richiamata all'art. 9 nel suo originario dettato, già a metà degli anni Ottanta era chiaro che le cose stavano cambiando sino a ritenere la nozione di paesaggio «comprensiva di ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio» (cfr. sentenza C. Cost. n. 39/1986. Si veda anche C. Cost. n. 151/1986). In questa prospettiva «paesaggio viene così a coincidere con ambiente, o meglio, con la valenza culturale che si attribuisce al rapporto uomo-ambiente». Si veda R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, *Commentario alla Costituzione*, Utet 2006, p. 224.

3. Si rimanda alla recente sentenza della Corte costituzionale italiana n. 105 del 13 giugno 2024. Per un primo commento: M. Greco, *Il diritto costituzionale dell'ambiente dopo la riforma: alcune conferme e qualche (inattesa) novità nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024*, in *Diritti comparati* (consultabile in <https://www.diritticomparati.it/il-diritto-costituzionale-dellambiente-dopo-la-riforma-alcune-conferme-e-qualche-inattesa-novita-nella-sentenza-della-corte-costituzionale-n-105-2024/>).

o l'ecosistema in funzione del benessere dei cittadini italiani; altro è riconoscerli quali soggetti che pretendono di essere preservati in sé e per sé.

Emerge quasi subito allo sguardo del comparatista, ma non solo, la difficoltà che questo tentativo maldestro di dialogo con altre esperienze porta con sé.

Mancano i presupposti culturali per aprire un confronto fruttuoso: non si vuol dire che non sia possibile una comparazione, quanto piuttosto che questa non porterà necessariamente a risultati di contaminazione e dunque di convergenza verso forme più incisive di protezione dell'ambiente, dato che prima ancora che gli strumenti giuridici utilizzati è diversa la cultura giuridica in cui si radicano le norme.

In quest'ottica il rischio è che la riforma dell'art. 9 e conseguentemente quella dell'art. 41 restino una modifica dall'alto potenziale lirico sui cui possibili sviluppi allo stato attuale è difficile poter svolgere delle considerazioni di lungo periodo.

Resta da intendere, infatti, in primo luogo se a prevalere sarà la sua vocazione innovatrice e il potenziale di rottura rispetto al passato oppure se le modifiche apportate al testo costituzionale saranno intese come occasione di consolidamento normativo della giurisprudenza che era andata formandosi negli ultimi anni intorno alla protezione dell'ambiente e alla sua proiezione intergenerazionale, come espressione della categoria dei cosiddetti diritti di terza generazione.

Se così fosse dovremmo limitarci a riconoscere nella riforma il prevalere della sua funzione descrittiva rispetto al potenziale prescrittivo visto che con questa modifica costituzionale l'Italia non avrebbe fatto altro che adeguare il proprio testo costituzionale ai contenuti già fatti propri più recentemente da altre costituzioni liberaldemocratiche, positivizzando una sensibilità già cresciuta vieppiù presso i giudici costituzionali e ordinari.

Più interessante a parere di chi scrive appare la prima opzione, rispetto alla quale non si tratterebbe, come è stato sostenuto un po' strumentalmente, di scimmiettare soluzioni che non ci appartengono in quanto connesse a cosmovisioni e stili di vita che non sono i nostri, quanto piuttosto di cogliere l'occasione di innovare la nostra cassetta degli attrezzi a partire dall'esistente: ricorrendo a istituti come quello dell'*actio popularis*<sup>4</sup>, per esempio, o amplificandone i casi di applicazione oppure accrescendo la lista dei soggetti che possono agire come attori in giudizio essendo titolari di diritti propri o paladini di diritti che difendono in nome e per conto di altri.

4. Sottolinea Mia Caielli come proprio la questione ambientale sia stata motore per riaprire il dibattito sulle azioni popolari: *Cittadini e giustizia costituzionale. Contributo allo studio dell'actio popularis*, Giappichelli 2015.

Ciò ci darebbe l'opportunità di introdurre importanti cambiamenti non solo testuali ma anche ideologici nel nostro ordinamento costituzionale, smorzando la piega antropocentrica e individualista presa dal nostro sistema (e non solo dal nostro...) in favore di una prospettiva più comunitaria e olistica che non è assente nello spirito dei lavori costituenti, pur non essendo prevalsa, soprattutto nel processo di attuazione<sup>5</sup>.

Prima di appiattirsi meramente sulla seconda opzione, in quanto la prima appare un po' troppo azzardata o naïve, potrebbe quindi valere la pena di soffermarsi a capire meglio quali sono le possibilità sul tavolo e quali e quante diverse prospettive si aprono per poter mettere a punto una strategia di tutela dell'ambiente efficace e in grado di coinvolgere il più alto numero di ordinamenti.

Uno sguardo oltreoceano che raggiunga l'esperienza dei paesi andini del continente sudamericano appare una buona occasione per dare consistenza a quanto si è andato dicendo circa la necessità di aprire l'orizzonte a nuove possibilità che potranno poi attecchire. Ma solo la comprensione del substrato culturale delle differenze giuridiche può rendere il terreno adatto al radicamento del nuovo.

## **2. I diritti della natura nel *nuevo constitucionalismo latinoamericano***

### *2.1. Una nuova forma di cura*

Al principio del nuovo millennio hanno fatto comparsa due testi costituzionali che, per i tratti innovativi che li contraddistinguono, hanno sollevato curiosità e sono divenuti motivo di riflessioni dentro il panorama del diritto costituzionale comparato. Con l'approvazione dei nuovi ordinamenti di Ecuador, nel settembre del 2008, e di Bolivia, poco più tardi nel gennaio del 2009, è giunto a compimento il processo andino di ridefinizione del modello costituzionale, i cui embrioni avevano visto la luce già negli anni Novanta con la riscrittura dei testi di Colombia e Venezuela<sup>6</sup>. Tralasciando gli specifici profili giuridici che fanno del cosiddetto *nuevo constitucionalismo latinoamericano* una proposta costituzionale autonoma e autoctona<sup>7</sup>, ciò che ci interessa approfondire riguarda il particolare rap-

5. Alla ricerca di tracce di comunitarismo nell'esperienza costituzionale italiana si veda F. Pallante, *Per scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e comunità*, Giappichelli 2018.

6. R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, *Presentación. Aspectos generales del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano*, in *El nuevo constitucionalismo en América Latina, Corte Constitucional del Ecuador*, Corte Constitucional del Ecuador 2010, p. 23.

7. R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano*:

porto che i due testi costituzionali intessono con la natura e con le istanze culturali del contesto sociale.

In prima istanza, le due costituzioni si distinguono per il rilievo che l'ambiente e la tutela dei suoi interessi ricoprono nell'articolato, al punto da essere considerati la «fase adulta»<sup>8</sup> del processo di evoluzione di quello che viene considerato un costituzionalismo ambientale. Con tanto di riconoscimento di diritti propri, infatti, la natura irrompe nel diritto andino come soggetto con personalità giuridica – e dunque come titolare di diritti, grazie a disposizioni di rango costituzionale nel caso ecuadoriano<sup>9</sup> e di rango legislativo in quello boliviano<sup>10</sup>. Tale atto inaugura una drastica inversione di rotta nel cammino della tutela ambientale, finora ancorata a un approccio protezionistico e all'implementazione dei diritti di terza generazione. I due ordinamenti, pur non abbandonando del tutto la più usuale configurazione del diritto ambientale, dove la tutela dell'ambiente è conseguenza di prestazioni volte a garantire buone condizioni di vita degli individui, prevedono altresì specifiche disposizioni che esplicitano le pretese della natura. Il riconoscimento a quest'ultima di un valore proprio e intrinseco, che non dipende da valutazioni di utilità o interessi umani, e la conseguente tutela da parte dello Stato riscrivono il concetto di cittadinanza nei suoi aspetti sociali e politici, definendo l'istituzione di quella che Eduardo Gudynas definisce una «meta-cittadinanza ecologica»<sup>11</sup>. Come

*fundamentos para una construcción doctrinal*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 9, 2011, pp. 1-24.

8. Domenico Amirante ricostruisce l'evoluzione storica dei rapporti tra temi ambientali e costituzionalismo, e vi rintraccia tre fasi fondamentali, che denomina rispettivamente come «fase nascente», «fase adolescenziale» e «fase adulta» del costituzionalismo ambientale. La successione dei tre momenti sembra seguire un progressivo avvicinamento delle tutele ambientali ai testi costituzionali, che dall'introduzione di un semplice interesse da bilanciare con un dominante sviluppo economico degli esordi, ha raggiunto nelle sue forme più recenti un ruolo centrale nella struttura stessa del costituzionalismo. Si veda D. Amirante, *Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali*, in *DPCE Online*, [S.l.], v. 58, n. SP2, 2023, pp. 19-40.

9. Dalla Costituzione della Repubblica dell'Ecuador (art 10, c. 2): «La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución».

10. La *Ley de derechos de la madre tierra* (Ley n 071 de 21 de diciembre 2010), che riconosce titolarità giuridica alla natura, trova fondamento costituzionale nell'art 33: «Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente» (il corsivo è nostro).

11. Con tale concetto, l'intellettuale uruguayano Eduardo Gudynas intende segnalare la distinzione sostanziale tra una cittadinanza ambientale, che mantiene una prospettiva classica della cittadinanza e si focalizza sui diritti di terza generazione, e le meta-cittadinanze



vedremo, non si tratta dell'unico caso di mutamento che ha investito le categorie del diritto. Anzi, la discontinuità nell'uso di istituti e nozioni tipici del linguaggio classico del diritto è forse il nodo centrale del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, che punta alla riorganizzazione degli strumenti di imposizione culturale e coloniale dell'impianto statale in un'ottica locale e contro-egemonica<sup>12</sup>.

## 2.2. La nuova politica della natura

Quanto alla traduzione giuridica dei diritti della natura, troviamo che la Costituzione ecuadoriana dedica ben quattro articoli all'argomento, dei quali due esprimono specificatamente la sua peculiare condizione di titolarità. In particolare, all'articolo 71 vengono elencate le pretese di cui l'ordinamento le garantisce tutela, quali il rispetto integrale della sua esistenza, il mantenimento e la rigenerazione dei suoi cicli vitali, nonché della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi. L'articolo 72, inoltre, sancisce il diritto della natura a veder compiuto il suo ripristino, nei casi in cui l'attività umana ne abbia già compromesso l'integrità e il benessere. Non si allontana di molto dal punto di vista concettuale la Bolivia, che affida alla *Ley de la Madre Tierra* la regolamentazione dei diritti in capo alla natura. All'articolo 7 viene, infatti, stilato un elenco conciso, ma rilevante di garanzie, che si compongono del diritto alla vita, di quello alla diversità della vita, all'acqua, all'aria pura, al ripristino e a un'esistenza libera da contaminazioni.

L'integrazione dentro al corpus normativo di diritti la cui titolarità spetta alla natura costituisce un avanzamento inedito nel diritto ambientale e costituzionale, ma la vera cifra innovatrice che caratterizza il diritto andino non si esaurisce nella loro sola istituzione. Si dispiega, soprattutto, nella rilevanza ontologica che ricopre l'ambiente dentro al discorso costi-

ecologiche, ovvero quelle proposte che, desiderando incorporare in una maniera più profonda gli aspetti ambientali, impongono un ripensamento del concetto stesso di cittadinanza. Critica alla modernità e al dualismo che differenzia gli esseri umani dalla natura, il riconoscimento della multidimensionalità dei diritti e l'accettazione e valorizzazione di distinti modi di vedere il mondo sono i tre profili che unitamente definiscono una proposta di meta-cittadinanza ecologica. Per ulteriori approfondimenti si veda E. Gudynas, *Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas. Revisión y alternativas en América Latina*, in J. Reyes Ruiz, E. Castro Rosales (compiladores), *Urgencia y utopía: frente a la crisis de civilización*, Universidad de Guadalajara y Ayuntamiento de Zapopan 2009, pp. 58-101.

12. B. de Sousa Santos, *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Programa Democracia y Transformación Global/Instituto Internacional de Derecho y Sociedad 2010.

tuzionale, laddove ne modifica la genealogia dei diritti e l'organizzazione dello Stato<sup>13</sup>. Nella regolazione dell'esercizio dei diritti, per esempio, gli interessi della natura e quelli di pertinenza umana sono equiparati gerarchicamente, il che significa che la risoluzione di un conflitto tra diritti deve risolversi senza che le tutele della natura vengano erose dalla protezione di quelle a favore degli esseri umani<sup>14</sup>.

Lungi dall'essere un obiettivo a sé stante, l'introduzione della tutela ambientale rappresenta invece l'inevitabile corollario dell'entrata in gioco, sul piano costituente, delle culture indigene dei due paesi<sup>15</sup>. La soggettività della natura sarebbe, dunque, il frutto dell'inclusione epistemica delle cosmologie indigene nella struttura costituzionale. Viene a inaugurarsi quella che Marisol de la Cadena definisce una «nuova politica della natura»<sup>16</sup>, nella quale il riconoscimento di quest'ultima porta con sé le potenzialità trasformative nei piani più profondi dell'epistemologia statale e del rapporto tra società e diritto pubblico. I diritti della natura non sono il risultato di una semplice addizione di tutele nel campo dei diritti, quanto piuttosto costituiscono una ridefinizione di cosa significhi essere portatori di diritti. Nella nuova politica della natura le categorie del diritto vengono riformate a partire dalle ontologie del mondo indigeno andino<sup>17</sup>, in modo da creare, nell'epistemologia giuridica, uno spazio in grado di integrare l'esistenza di modi di concepire la realtà differenti da quello previsto dall'ordine costituzionale classico. In conseguenza, mutano drasticamente anche i termini di relazione tra diritto e società, ora che le popolazioni indigene possono gestire i conflitti con lo Stato in un confronto politico. Fino a questo momento appiattite e depoliticizzate dentro l'ambito dei

13. D. Amirante, *Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali*, cit., p. 28.

14. Per il caso ecuadoriano il riferimento è l'art. 11 cost.; mentre per il caso boliviano è l'art. 6 co 2 della *Ley de la Madre Tierra*.

15. A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2, 2020, p. 337.

16. Marisol de la Cadena individua nella natura una categoria politica cruciale per le popolazioni indigene dell'America Latina. La socialità che queste culture instaurano con ciò che convenzionalmente indichiamo come natura sarebbe all'origine della loro esclusione epistemica dalla politica dominante, la quale è stata concepita per occuparsi della sola gestione dei rapporti tra umani. Per questa ragione, la concezione indigena della natura e la lotta per il suo riconoscimento portano con sé potenzialità trasformative sul piano dell'epistemologia politica. Si veda M. de la Cadena, *Política Indígena: un análisis más allá de 'la Política'*, in *World Anthropologies Network (WAN e-journal)*, 4, 2009, pp. 139-171.

17. Si usa l'attributo "andine" per riferirsi alla totalità di popolazioni indigene che vivono nel territorio di Ecuador e Bolivia in coerenza con la denominazione dell'area andina alla quale i due Stati appartengono, sebbene si tratti di un uso improprio dal momento che parte dei popoli indigeni sono di origine amazzonica.



diritti culturali, il nuovo assetto epistemologico consente di declinare diverse modalità dell'essere nella medesima cornice costituzionale.

### 2.3. Nuove geometrie costituzionali

L'immissione del contributo indigeno nell'ordinamento ha fatto sì che la cosmologia costituzionale che ha preso forma nei testi del *nuevo constitucionalismo latinoamericano* assumesse i caratteri della convivenza<sup>18</sup>, laddove il consolidato modello giuridico classico ha preso a condividere spazi, linguaggio e categorie con il carico culturale ed epistemologico delle ontologie delle popolazioni indigene ecuadoriane e boliviane. Il mantenimento quasi intatto della struttura ha dovuto fare i conti con un incisivo rinnovamento dei contenuti, e le geometrie del diritto non sono state esenti dal subire conseguenti modificazioni. Attrice cruciale delle deformazioni avvenute nel campo concettuale della giurisprudenza è la natura, che con la sua soggettivazione ha ridisegnato le forme di istituti giuridici che si credevano dei punti fissi. Qui si innesta la possibilità di individuare nell'ambiente il criterio ordinatore del diritto costituzionale andino, la chiave attraverso cui decifrare la nuova logica che unifica il senso dell'articolato.

Facciamo un passo indietro per allargare lo sguardo e osservare la cornice etico-morale che posiziona la natura dentro lo spazio giuridico. L'impianto costituzionale dei due paesi andini è stato costruito sotto l'influenza dei concetti fratelli del *buen vivir* in Ecuador e del *vivir bien* in Bolivia. Le due espressioni sintetizzano e traducono in castigliano una molteplicità di termini indigeni<sup>19</sup>, anch'essi riportati in costituzione, associati alle filosofie ancestrali che regolano la vita delle nazionalità indigene. Si tratta di principi che promuovono una coesistenza sociale pacifica, basata su relazioni di reciprocità e mutua solidarietà, e che sono confluiti nei due ordinamenti in qualità di meta-valori. Sebbene non siano del tutto sovrapponibili<sup>20</sup>, *buen*

18. M. Carducci, *Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell'alterità*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, fascicolo II, 2012, pp. 323.

19. In Ecuador il *buen vivir*, che viene menzionato dalla Costituzione ventuno volte, è associato al termine quechua *sumac kawsay*, parte delle rivendicazioni storiche della *Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador* (CONAIE). In Bolivia, invece, il concetto di *vivir bien* viene originariamente dall'espressione aymara *suma qamaña*. Inoltre, sempre all'art. 8 tra i principi, valori e fini dello Stato, sono promossi come principi etico-morali della società plurale anche i concetti *ama qhilla*, *ama llulla*, *ama suwa* (rispettivamente non essere pigro, non mentire, non rubare), *ñandereko* (vita armoniosa), *teko kavi* (buona vita), *ivi maraei* (terra senza il male) e *qhapaj ñan* (cammino o vita nobile).

20. Stando alla comparazione tra il *buen vivir* ecuadoriano e il *vivir bien* boliviano

*vivir* e *vivir bien* coincidono nel proposito comune di importare nel discorso giuridico alcuni elementi delle cosmovisioni andine e forgiare così una narrazione costituzionale in contrapposizione al primato dell'interesse personale e individuale<sup>21</sup>. I due concetti non solo forniscono un indirizzo ideologico generale al progetto costituzionale, ma si declinano nell'articolato anche come principi normativi e principi orientativi delle politiche pubbliche<sup>22</sup>. Il *buen vivir/vivir bien* inaugura, dunque, la nascita di una tradizione giuridica<sup>23</sup>, che trae le sue origini dal mondo culturale delle popolazioni indigene e si fonda su un discorso di protezione del valore della vita e sull'equilibrio tra tutte le componenti che convivono sul pianeta. Logiche di reciprocità, eguaglianza e interdipendenza sono confluite nel discorso costituzionale, diventando le coordinate che orientano la conformazione epistemologica.

In conseguenza di ciò, accade che procedimenti giuridici collaudati dal tempo si muovano sospinti da una razionalità finora sconosciuta e che da vecchi gusci concettuali si dischiudano nuove possibilità di azione. Due casi a esemplificare quanto appena detto. Il primo riguarda la scelta compiuta da entrambi i paesi di ricorrere allo strumento dell'*actio popularis* per azionare i diritti della natura. Come vedremo, la ratio richiama e sottende riferimenti alle cosmologie indigene. Questa rimane implicita nel caso ecuadoriano, dove l'articolo 71 della Costituzione si limita a individuare in tutte le persone, comunità, popoli o nazionalità coloro che possono richiedere alle autorità pubbliche la piena applicazione dei diritti della natura. Affiora, invece, dalla formulazione dell'articolo 6 della *Ley de la Madre Tierra* boliviana, che specifica che «[t]odas las bolivianas y bolivianos, al formar parte de la comunidad de seres que componen la Madre Tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente Ley, de forma compatible con

condotta da Cletus Gregor Barié, il primo consta di una struttura normativa basata su una serie di diritti, mentre il secondo ha le fattezze di un principio etico o di un'utopia realizzabile, senza alcuna imposizione di garanzie concrete o di obblighi allo Stato e ai cittadini. A corollario di ciò, una seconda differenza distingue le due nozioni. Il *buen vivir* viene stabilito dallo Stato, che riveste un ruolo fondamentale per la sua definizione e implementazione, per essere successivamente diretto alla cittadinanza, alla quale spetta il compito di accoglierne le istanze e appoggiarle. Segue il percorso opposto il *vivir bien*, un concetto che nasce dal basso, dal piano locale e comunitario, per raggiungere solo in un secondo momento il livello nazionale e costituzionale. Per approfondimenti sulla comparazione dei due concetti si veda C. G. Barié, *Nuevas narrativas constitucionales en Bolivia y Ecuador: el buen vivir y los derechos de la naturaleza*, in *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, núm. 59, 2014, pp. 24-30.

21. C. G. Barié, *Nuevas narrativas constitucionales en Bolivia y Ecuador*, cit., pp. 9-40.

22. S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparati*, Giappichelli Editore 2019, pp. 78-84.

23. Ivi, p. 72.

sus derechos individuales y colectivos»<sup>24</sup>. L'enunciato fa riferimento alla comunità di esseri che compongono la Madre Terra, dentro la quale sono incluse anche le cittadine e i cittadini boliviani, i quali vengono autorizzati a esercitare i diritti della natura. Ciò che rende plausibile l'esercizio di un diritto riservato alla natura da parte di terzi è l'essere parti diverse della medesima comunità. La dicitura non specifica altro, ma rimanda implicitamente alle configurazioni culturali andine.

Prima di inoltrarci a sviscerarne i presupposti, pare utile un breve accenno anche alla nozione di soggetto di diritti. Con l'ampliamento della titolarità giuridica ben oltre l'individuo, i diritti della natura sono responsabili della trasformazione epistemologica della categoria concettuale di soggetto di diritti e della sua intera ermeneutica<sup>25</sup>. La titolarità giuridica della natura è distante dalle previsioni del diritto classico, cristallizzato intorno alla dimensione dell'individuo come unità biologica e biografica. Per come viene comunemente concepita, infatti, la soggettività sembra destinata a corrispondere alla capacità giuridica<sup>26</sup>, attributo che determina l'individuazione dei titolari di diritto e che, curiosamente, viene definito nei termini di una qualità «connaturata alla natura stessa dell'essere umano»<sup>27</sup>. L'individuo, che si scopre elemento costitutivo della definizione della soggettività giuridica, non solo calza perfettamente la categoria, ma finisce per saturarne l'intero spazio. Se questi sono i presupposti strutturali in dotazione, pare chiaro quanto la soggettivazione della natura si discosti da tale tradizione giuridica, per seguire invece sentieri coerenti con il contesto culturale e concettuale delle ontologie andine.

#### 2.4. *Socialità oltre l'umano*

Nelle considerazioni sviluppate fin qui, insieme al riferimento alle cosmovisioni delle popolazioni indigene della regione, è emersa ripe-

24. Il corsivo è nostro.

25. Sulla scorta della consapevolezza che la soggettività giuridica si definisce a partire dalla capacità di manifestare un potere di volontà, Rodrigo Míguez Nuñez osserva come quest'ultimo sia andato assumendo le forme della capacità di agire. Da ciò gli è possibile desumere che il fenomeno astratto della volontà umana sia il vero soggetto del diritto. Si veda R.M. Núñez, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis 2018, p. 60.

26. A. Barba, *I soggetti di diritto*, in E. Gabrielli (a cura di), *Diritto privato*, Giappichelli Editore 2020, p. 107.

27. P. Gallo, voce *Soggetto di diritto*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche: Sezione Civile*, vol. XVIII, Utet 1998, p. 578.

tutamente anche la necessità di guardare ai significati culturali che abitano il piano extragiuridico della società se si desidera comprendere il discorso costituzionale del *nuevo constitucionalismo latinoamericano* e dei suoi istituti. Più specificamente, abbiamo parlato dell'influenza della piattaforma giuridica del *buen vivir/vivir bien* nell'interpretazione delle nuove frontiere del diritto, che introduce un'impostazione olistica sia della comprensione del mondo sia della sua tutela. Questa prospettiva ha consentito di individuare il carattere ideologico che orienta e unifica il tessuto giuridico, e di apprezzarlo nella sua sistematicità. I diritti della natura, infatti, non si presentano come un espediente isolato, un alieno inserito dentro un contesto giuridico inospitale. Al contrario, nascono in armonia con il sentimento e le aspirazioni di cui sono impregnati i due articolati, condensati nell'etica del *buen vivir/vivir bien*, e in diretta continuità con le specifiche configurazioni culturali delle popolazioni indigene.

Per individuare i presupposti sottesi a questo nuovo diritto, che ne regolano la conformazione e intervengono attivamente nella definizione della sua epistemologia, occorre addentrarsi nell'esplorazione dei dettami che organizzano questi mondi culturali. Questa incursione d'indole antropologica consentirà di percorrere quei fili che intrecciano il diritto con il piano sociale e di trovare, di conseguenza, le ragioni profonde che animano il diritto e la sua estensione oltre la dimensione umana.

Seppur eterogenee, le cosmologie indigene dell'area andina sembrano allinearsi rispetto a un'attitudine comune, ossia la condivisione di elementi strutturali simili che danno forma alla percezione della realtà. L'essenza che contraddistingue questi mondi culturali rimanda all'elevata intensità relazionale che coinvolge le vite degli individui in un denso intreccio di socialità interspecie e che assume rilevanza ontologica nella costruzione della realtà<sup>28</sup>. Diversamente da quanto accade nelle culture naturaliste<sup>29</sup>, che

28. Philippe Descola ha condotto uno studio antropologico di ampio respiro, secondo il quale tutti i sistemi culturali esistenti si distribuirebbero entro quattro ontologie differenti, quali il naturalismo, l'animismo, il totemismo e l'analogismo. Ciascuna ontologia si distinguerebbe dalle altre per una diversa combinazione di somiglianze e differenze con l'altro da sé che il soggetto percepisce rispetto ai caratteri dell'interiorità e della fisicità. Le culture andine di cui stiamo trattando ricadrebbero sotto l'ontologia animista, che incrocia una somiglianza delle interiorità interspecie con una discontinuità dal punto di vista della fisicità dei corpi. Un sostrato materiale condiviso e oggettivo è assente in siffatta ontologia, dove sono invece le relazioni a sociali a dare struttura al cosmo animista. Per approfondimenti si veda P. Descola, *Oltre natura e cultura*, SEID 2004.

29. Il naturalismo si articola in una continuità di fisicità, ovvero ciò che conosciamo

si fondano su una realtà di tipo sostanziale, il mondo andino si costituisce, appunto, di relazioni. Queste sono il contenuto e insieme il fondamento del cosmo, che prende le sembianze di una rete di rapporti di grande scala. Questa non si limita ad accogliere gli umani, ma chiama in causa anche un ampio spettro di esseri che, con le lenti della cultura occidentale, saremmo portati a identificare sotto il tetto concettuale della natura e dell'alterità. Qui, invece, la specie umana stringe rapporti sociali del tutto simili a quelli tra individui anche con animali e vegetali, con gli spiriti e con alcuni elementi del territorio. Ci troviamo di fronte a un contesto ontologico ad alto grado di socialità.

Le connessioni relazionali, che danno forma al mondo, non sono concepibili come eventi a sé stanti, ma si situano sempre dentro una rete di interdipendenze che abbraccia le espressioni della vita nella loro molteplicità, riconoscendo a ciascuna la medesima rilevanza. Per questa ragione, lo statuto di *persona*<sup>30</sup> si distribuisce equamente e indistintamente tra tutti gli esseri che partecipano al cosmo relazionale, prescindendo dalla condizione di umanità alla quale è convenzionalmente associato il termine. Infatti, un aspetto caratterizzante delle cosmologie andine è costituito proprio dalla dotazione a ciascun essere di autonomia, di intenzionalità e di un punto di vista del tutto analoghi a quelli degli umani<sup>31</sup>. Inoltre, accanto all'attributo di persona, anche la qualità di soggetto è diffusa omogeneamente nel campo sociale. Se tutti gli esseri che co-partecipano alla realtà lo fanno alle medesime condizioni e in totale equità, comprendiamo che il singolo ruolo del soggetto sia esauriente nell'adattarsi a tutte le parti in causa. Ma come accade per il concetto di persona, che cambia i suoi referenti empirici, anche quello di soggetto subisce delle mutazioni alla

come la materia che costituisce il mondo, e in una discontinuità di interiorità, che distingue gli individui l'uno dall'altro, e gli esseri umani dalle altre specie. Il naturalismo è l'ontologia propria della cosmologia cosiddetta occidentale. Per approfondimenti si veda P. Descola, *Oltre natura e cultura*, cit., pp. 187-212.

30. Profondo conoscitore delle culture amazzoniche, Eduardo Viveiros de Castro ne ha saputo riconoscere il carattere prospettico. Nello specifico, il termine prospettivismo indica complesse ontologie relazionali interspecie nelle quali i soggetti, indipendentemente dalla specie, percepirebbero se stessi e i propri conspecifici come umani, mentre i rappresentanti delle altre specie verrebbero percepiti nelle loro diverse forme corrispondenti. Questo presupposto darebbe vita a una molteplicità di mondi, ciascuno corrispondente alla prospettiva di ogni specie, intersecati l'uno all'altro dalle relazioni interspecifiche che i vari esseri stringono fra loro. La percezione condivisa del sé come umano e la posizione soggettiva che l'individuo di ciascuna specie riveste nelle relazioni con l'altro da sé inducono Viveiros de Castro a utilizzare diffusamente il termine "persona". Si veda E. Viveiros de Castro, *Prospettivismo cosmologico in Amazonia e altrove*, Quodlibet 2019.

31. P. Descola, *Oltre natura e cultura*, cit., p. 287.

luce di un altro contesto culturale. Qui va inteso, prima di tutto, come un indicatore relazionale, la cui funzione consiste nel segnalare la presenza di una *persona* nell'intreccio di relazioni di cui è costituita la realtà. Non vi sono, infatti, qualità intrinseche al soggetto che lo definiscono in quanto tale, se non la sua partecipazione al sistema di connessioni interdipendenti insieme a tutti gli altri.

A corollario di quanto appena detto, sorgono alcune considerazioni circa la dimensione identitaria nel mondo culturale indigeno andino. Il rilievo ontologico che ricoprono i rapporti intersoggettivi pone il soggetto in una condizione di irrinunciabilità dell'altro nel processo di definizione di sé. I caratteri posizionali e relazionali della soggettività determinano una dipendenza ontologica dalla rete di relazioni e dai soggetti che ne sono parte, i quali finiscono per costituire le condizioni della sua stessa esistenza. Né il mondo avrebbe alcuna consistenza senza i soggetti che lo popolano, né alcun soggetto sarebbe tale in assenza di tutti gli altri. Da questi presupposti cosmologici, la pratica di isolare l'individuo in un'unità astratta, o quella di dissociare l'idea di soggetto dal suo contesto, risultano azioni del tutto inadeguate e prive del valore epistemologico che rivestono invece in occidente. Al più, servono a indicare un estremo patologico, un «autismo cosmologico»<sup>32</sup> dove l'incomunicabilità priva degli strumenti necessari per vivere dentro un cosmo altamente sociale.

Per quanto sommario, lo sguardo dentro gli specifici assetti antropologici che caratterizzano le cosmovisioni indigene dell'area andina ci consente di apprezzare le ragioni profonde che sorreggono l'impianto costituzionale del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*. Il carattere relazionale e sistemico, l'interdipendenza tra specie e la soggettività diffusa sono alcuni dei tratti che dobbiamo tenere in considerazione per restituire senso e coerenza all'emersione dei diritti della natura nel contesto ecuadoriano e boliviano. Il discorso che portano con sé dialoga spontaneamente con le preoccupazioni ambientali di un certo diritto pubblico, ma affonda radici ben più profonde nella dimensione locale. Dalla prospettiva andina, che viveva in un mondo già diffusamente soggettivato, assegnare titolarità alla natura non ha avuto tanto i tratti della rivoluzione epistemologica quanto quelli del riconoscimento di un dato di fatto. Gli atti costituzionali o legislativi non hanno dotato la natura della condizione di soggetto, ma più semplicemente hanno restituito e reso effettivi dei diritti che già le spettavano<sup>33</sup>.

32. E. Kohn, *Come sognano i cani: le nature amazzoniche e la politica dell'interazione tra specie*, in R. Brigati, V. Gamberi (a cura di), *Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia*, Quodlibet 2019, p. 160.

33. J. Arcentales, *De objeto a sujeto de derechos: la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador*, in *Ecuador Debate*, 116, 2022, p. 66.



Una postilla, senza addentrarci nell'analisi di questo punto. Si è lungamente sostenuto che l'introduzione dei diritti della natura tragga le sue origini da un impianto culturale preesistente e per lungo tempo lasciato a margine dal diritto pubblico. Senza inficiare quanto affermato, bisogna però anche mettersi al riparo dal ridurre l'istituto giuridico alla sola temporalità ancestrale e allo spazio culturale indigeno. Situati dentro – e contro – il paradigma neoliberale ed estrattivista di un presente che minaccia la vita in tutte le sue forme (biologica, culturale, ecologica...), i diritti della natura sono uno strumento di dialogo e di reazione nei confronti della contemporaneità, e tramite i quali proporre un modello alternativo sia giuridico che culturale<sup>34</sup>.

### 3. Avvertenze per una *virata biocentrica*

Aggiungiamo qualche riflessione intorno alla concezione olistica del cosmo e le sue ripercussioni sul dispositivo costituzionale. Come si è visto, nessuna entità può essere scissa dal resto della realtà di cui è parte, né venir considerata nella sua individualità. Quando una simile impostazione ontologica è stata immessa nel dispositivo costituzionale, questa ha provocato un urto con i fondamenti del diritto soggettivo, che si distingue per il suo afflato personalistico e antropocentrico. In particolare, l'inestricabile interdipendenza ontologica del soggetto dagli altri elementi del suo contesto mal si adatta ai presupposti che confezionavano il diritto a misura di individuo, preso nella sua singolarità e indipendenza. La monade isolata, nella sua genericità astratta e universale, non corrisponde ai parametri di costruzione dell'impianto del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, che è responsabile di aver attuato una redistribuzione degli spazi nella planimetria giuridica.

Assumere i diritti della natura come punto dal quale osservarne l'intera epistemologia costituzionale può rivelarsi una buona pratica se si desidera prendere coscienza del nuovo ordine sociale che questi stessi diritti hanno introdotto dentro i confini costituzionali. La letteratura sensibile ai temi ambientali si è accorta ben presto della drastica rottura con l'impostazione antropocentrica, dominante nel costituzionalismo liberaldemocratico fino alla comparsa degli ordinamenti ecuadoriano e boliviano. L'evidente inadeguatezza dell'emblema dell'*anthropos* in questo contesto costituzionale ha condotto la dottrina ad avvicinarsi all'idea che una *virata biocentrica* stesse interessando il diritto pubblico oltreoceano.

34. M. León T., *El buen vivir: objetivo y camino para otro modelo*, in *Análisis: Nueva Constitución*, ILDIS – La Tendencia, 2008, pp. 136-151.

Si tratta, tuttavia, di un'etichetta ingannevole. Sebbene venga utilizzata con l'intento di evidenziare un inequivocabile allontanamento del diritto dalle sue vecchie abitudini antropocentriche, il termine si rivela inadeguato nella misura in cui reitera proprio quei modelli culturali da cui voleva prendere le distanze. L'idea di biocentrismo risponderebbe al desiderio di segnalare il rilievo attribuito alla natura dalle costituzioni ecuadoriana e boliviana, e di accentuare allo stesso tempo un cambio di protagonismo dentro al discorso costituzionale. L'intento ha però esiti parziali, in quanto il concetto non solo ripropone lo schema relazionale del centro contrapposto alla periferia, principio regolatore delle realtà cosiddette occidentali, ma vi riconduce forzatamente anche un'epistemologia de-centrata come quella andina. Non sarebbe corretto indicare la natura come il nuovo centro per la semplice ragione che nelle cosmovisioni olistiche non è possibile individuarne alcuno<sup>35</sup>.

Se la geometria non fosse sufficiente a convincere del depistaggio, si pensi al piano retorico e ideologico. La metafora del centro, sulla quale è costruito il termine di *biocentrismo*, non può prescindere dall'instaurare un modello relazionale di tipo competitivo, nel quale i rapporti sociali vengono ritagliati solo seguendo le sagome della rivalità. Le parti si confrontano, dunque, con due sole alternative: conquistare il centro o soccombere alle velleità dell'avversario. O l'ambiente, o l'essere umano. Se nel paradigma antropocentrico la tutela degli individui conduce al collasso ambientale al quale stiamo assistendo, quello biocentrico potrà forse tutelare la natura, ma senza trovare spazio per proteggere l'umanità. Si invertono le parti, ma la logica rimane invariata. Fortunatamente, non è certo questo lo scenario prospettato dai diritti della natura ecuadoriani e boliviani. Se è vero che vengono introdotti interessi di soggetti non-umani dentro il tessuto normativo, questi non implicano affatto il monopolio giuridico da parte della natura e a discapito delle tutele umane. Tutto il contrario, la separazione dalla concezione funzionalista della natura non esclude né lascia al margine l'essere umano<sup>36</sup>. In accordo con il carattere olistico di cui sono connotate le due costituzioni, e come anche la Corte costituzionale dell'Ecuador ha confermato, l'essere umano è parte, complemento e garante della natura<sup>37</sup>. La tutela dell'uno è inscindibile da quella dell'altra, e lo stesso vale per il contrario.

35. E.R. Zaffaroni, *Pachamama, Sumak Kawsay y Constituciones*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2, 2012, pp. 427.

36. J. Arcentales, *De objeto a sujeto de derechos: la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador*, cit. p. 65.

37. Analizzando la Sentencia Nro. 22-18-IN/21 (08/9/2021) de la Corte Constitucional del Ecuador, Javier Arcentales riscontra una triplice declinazione della relazione tra l'essere umano e la natura emanata dai diritti della natura: la partecipazione ontologica dell'es-

Dalla prospettiva dei diritti della natura, dunque, la nozione di biocentrismo, ispirata dalle migliori intenzioni, finisce per inciampare nei suoi stessi passi e disattendere il desiderio di valorizzare la comparsa di un nuovo paradigma. Dal suo utilizzo le geometrie dell'epistemologia costituzionale andina ne escono deformate e, insieme, le sue potenzialità politiche di rinnovamento subiscono un irreparabile depotenziamento.

#### 4. Aspirazioni costituzionali in Italia

Le considerazioni svolte fin qui intorno al tema dei diritti della natura nel *nuevo constitucionalismo latinoamericano* hanno illuminato il profilo più strettamente culturale del diritto. Sembra, dunque, necessario prendere le distanze dalle certezze del positivismo giuridico, che potrebbero indurci a concepire l'ordinamento, con il suo articolato di norme scritte, come uno strumento neutrale e oggettivo, costruito sulla base di categorie e di principi evidenti. Tuttavia, seguendo altre piste teoriche, si scopre che esiste anche una parte del diritto che rimane muta<sup>38</sup> e lontana dalla superficie giuridica degli enunciati. È la più prossima e compromessa con la sfera antropologica, ed è anche ciò che dà una direzione ai singoli istituti giuridici e ne armonizza il lavoro congiunto. Torniamo, dunque, al nostro tema d'indagine. Si è detto che è dentro la specifica epistemologia costituzionale degli ordinamenti di Ecuador e Bolivia che gli interessi della natura hanno potuto vedere la luce nella forma di un diritto soggettivo, in un fitto ordito di interconnessioni tra diritto, società e cultura. Da questa impostazione, che prende sul serio la componente culturale del diritto, emergono dubbi sull'eventualità che un istituto giuridico come i diritti della natura possa essere estrapolato dal suo contesto e ricucito altrove, in circostanze in cui a dominare sono logiche del tutto diverse.

Su questa ipotesi, spendiamo qualche riflessione sul caso italiano di riforma costituzionale che ha investito gli articoli 9 e 41. Come è risaputo, all'articolo 9 è stato introdotto un comma dedicato alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Nel testo, la loro protezione viene

sere umano alla natura, la dipendenza del primo dalla seconda e il conseguente compito di cura che spetta agli esseri umani nei confronti della natura. Da queste tre posizioni di reciprocità sorgono i diritti della natura e l'intrinseco coinvolgimento umano negli stessi. Si veda J. Arcentales, *De objeto a sujeto de derechos: la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador*, cit., pp. 59-74.

38. R. Sacco, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, il Mulino 2015.

però espressamente vincolata a interessi umani, e in particolare a quelli delle future generazioni. Le modifiche dell'articolo 41, invece, riguardano sia i limiti alla libertà di iniziativa economica, ai quali vengono aggiunti la salute e l'ambiente, sia i fini verso i quali deve essere indirizzata l'attività economica, dove accanto a quelli sociali sono comparsi anche quelli ambientali. Sebbene sia evidente che ci troviamo ben lontano dai diritti della natura del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, ne avvertiamo comunque l'influenza, che dai più refrattari agli stimoli dell'ecocentrismo è stata percepita nella forma di una «contaminazione *green*»<sup>39</sup>. In effetti, degli interessi di soggetti diversi dall'individuo umano sono saliti a bordo del testo costituzionale italiano, seppur lasciando la barca saldamente ancorata al paradigma antropocentrico. Non vi è, infatti, alcun riconoscimento di titolarità per ambiente e generazioni future.

Scartato il diritto soggettivo, la loro tutela prende, dunque, la forma di un dovere delle generazioni presenti nei loro riguardi. Da una parte, l'obbligo di guardare avanti e di assumersi una responsabilità nei confronti del futuro e dell'ambiente sono ragioni di entusiasmo e di speranza in un tempo orientato costantemente al presente. Dall'altra, tuttavia, anche qui come nel costituzionalismo andino, le parole non dicono tutto. Assorbono significati e indirizzano la propria capacità performativa in conformità al terreno culturale nel quale crescono. Per questo crediamo che alcune considerazioni di contestualizzazione antropologica possano aiutare a valutarne le possibili sorti.

Prendiamo le mosse dal principio di responsabilità intergenerazionale. Questo stabilisce un rapporto giuridico di tipo unilaterale, laddove non sussiste un indicatore preciso a limitare le attività delle generazioni presenti a vantaggio di quelle future, che non siano dei vincoli autoimposti. Spontaneamente si sollevano dei dubbi sull'incisività di questa formula, che crescono quando si tiene in considerazione lo sfondo culturale in cui si situano le nuove diciture costituzionali. Il sistema liberaldemocratico, che sembra essersi arenato in una supremazia dell'individualità e dell'individualismo, proclama la libertà del singolo da qualunque restrizione come massima ambizione. Per questa ragione sembra difficile immaginare l'ipotesi che un restringimento volontario della propria libertà di azione possa raggiungere dimensioni cospicue. Non fornire una regolamentazione precisa per la riduzione delle libertà fa assomigliare la norma più a un atto di generosità che a un vero e proprio bilanciamento di diritti.

39. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, p. 313.

Un secondo punto da tenere in considerazione rispetto al principio di intergenerazionalità investe le istanze di tutela dell'ambiente. Come si è visto, non gli viene conferita una forma di protezione in sé, bensì in nome delle generazioni future. In questo modo, il legislatore sta proiettando sugli esseri umani di domani un interesse su quel bene, che intende garantire loro. Dunque, il principio intergenerazionale tradurrebbe la volontà di mettere i successori nelle condizioni di vivere una vita degna di essere vissuta. Ma il criterio e le qualità che determinano il concetto di dignità non possono che essere elaborati sulla base di quelle che sono oggi le nostre idee sulla dignità della vita<sup>40</sup>. Il proposito di guardare oltre sembra ridursi alla riproduzione futura dell'immagine dell'essere umano contemporaneo e delle sue condizioni di vita. E seguendo il ragionamento, è facile supporre anche che l'interesse delle generazioni future che si sta curando sia del tutto simile a quello dominante nella società attuale. Di conseguenza, l'ambiente continuerebbe a configurarsi come risorsa, dentro uno schema cosmologico invariato, che distingue ontologicamente la natura da tutto ciò che è umano e ne gerarchizza il valore. Le opportunità sfiorate, o forse quanto meno auspiccate dal legislatore, di costruire un nuovo rapporto con l'ambiente ne escono drasticamente ridotte, stabilizzandosi sulla ricerca di un punto di equilibrio disperato tra il mantenimento di un sistema culturale distruttivo e il tentativo di metterlo al riparo dal rischio del collasso.

A discapito dei limiti, la riforma costituzionale dei due articoli può comunque colorarsi di sfumature positive. Sebbene vengano reiterati alcuni elementi dannosi del presente anche nella dimensione futura, il solo fatto di aver preso contezza della necessità di imporre un atto di cura nei confronti delle generazioni a venire come limite per bilanciare le azioni del presente apre una prima breccia verso un graduale allontanamento dal paradigma individualista. A uno sguardo ottimista, infatti, l'idea di un vincolo intergenerazionale sembra discostarsi dalle sicurezze dell'ideologia del progresso, che riserva un'indomabile fiducia nell'equazione tra futuro e miglioramento.

In definitiva, nel contesto culturale dentro cui si muove il diritto costituzionale italiano, ben lontano dai tratti olistici delle cosmovisioni andine, anche solo questa introduzione prudente e forse poco incisiva degli interessi dell'ambiente e delle future generazioni potrebbe inaugurare un primo scenario di cambiamento verso un modello culturale e giuridico più sostenibile e giusto.

40. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, FrancoAngeli 2008, p. 115.

Il faro che illumina la strada da cui trarre ispirazione è stato acceso, resta da capire se vogliamo seguirne la rotta.

##### **5. Considerazioni conclusive. Anche in Europa le acque si agitano: il riconoscimento di personalità giuridica alla laguna del Mar Menor e al suo bacino**

La metodologia della comparazione obbliga a lavorare tanto sulle differenze quanto sulle somiglianze. In realtà, probabilmente, consapevoli delle distanze che separano due esperienze dal punto di vista storico, eziologico, ideologico e culturale, comparare costituisce un'azione di apprendimento e conoscenza anche in corrispondenza di casi appartenenti a paradigmi molto diversi, dal momento che ci obbliga a scardinare il dato per scontato, a farci domande che sembravano superflue, a dare risposte che scavano al di sotto di ciò che consideriamo assodato.

Come pensare, dunque, in ottica comparata, una strategia di tutela ambientale efficace? La portata della questione è certamente globale, ma l'analisi appena conclusa solleva alcuni dubbi circa l'universalità degli strumenti concettuali e giuridici con cui intendere l'ambiente e operare in sua difesa.

I diritti della natura del *nuevo constitucionalismo latinoamericano* sono stati accolti nel panorama giuridico comparato come l'ultima e più avanzata evoluzione degli approcci costituzionali alla protezione ambientale, ma i sospetti che avevamo avanzato nelle premesse metodologiche circa il grado di compatibilità culturale tra ordinamento e contesto sembrano aver assunto concretezza nel corso dei paragrafi precedenti.

Rispetto a quanto si va dicendo, l'operazione condotta in Italia con la riforma costituzionale in tema di tutela ambientale si conferma paradigmatica. Con essa il legislatore costituzionale ha voluto lasciare inalterata l'epistemologia costituzionale, che rimane conforme e omogenea con il sentire culturale italiano e, più in generale, con l'orizzonte di senso delle liberal democrazie contemporanee. Se può forse essergli avanzata una critica essa va in direzione di una eccessiva timidezza, mentre non può essere mossa alcuna accusa di ingenuità. Il tenore "lirico" del testo, sostanzialmente privo di un immediato impatto sul piano giuridico, tranquillizza le coscienze, dal momento che garantisce il plauso di chi recepisce la riforma come un passo avanti nell'ambito dell'ecologismo mondiale, un indispensabile aggiornamento del testo costituzionale. Al contempo, però, resta tutta da valutare la bontà del bilanciamento tra programmaticità e precettività del-



la formula giuridica, per stabilirne le sorti effettive affidate alla sua futura attuazione legislativa e alla sua applicazione in sede giurisprudenziale.

Le idee sono per loro natura incontenibili e la loro circolazione non stupisce, anzi costituisce il brodo di coltura in cui si muove il comparatista, ma non solo. L'antropologia si alimenta della medesima prospettiva: il contatto, il confronto e lo scambio sono i motori propulsori di un pensiero sano, dinamico ed equilibrato. È possibile, questo sì, che i concetti si lascino alterare dal viaggio, coniugando il proprio significato sulla base del contesto culturale di approdo. La fioritura di nuove declinazioni modifica l'accezione attribuita alla categoria concettuale in migrazione, risignificandone il senso più profondo senza necessariamente lasciare tracce apparenti sul piano dell'enunciazione. I termini riescono a scavalcare immutati le barriere spaziali, ma gli universi culturali in cui si innestano variano con il contesto. Come abbiamo visto accadere nel caso andino, i diversi modi di concepire il mondo si riversano nel linguaggio del diritto e ne adattano l'epistemologia.

Una terminologia comune è una risorsa per la comunicazione, ma solo a condizione che ci siano i presupposti per capirsi. Quando non si poggiano i piedi sul medesimo terreno culturale, scandagliare il retroterra cosmologico che di volta in volta dà senso al linguaggio costituisce una buona condotta per codificarne correttamente il messaggio.

Le distanze geografiche e le differenze culturali non necessariamente generano incomprensioni: sono soprattutto occasione per innescare un dialogo che può generare convergenze, che può produrre cambiamenti, che favorisce l'evoluzione e accresce lo spettro delle soluzioni da adottare. Lo studio dei cosiddetti diritti della natura rappresenta un buon esempio di quanto si va dicendo.

La giurisprudenza dirompente che attorno a loro è andata crescendo ha dato voce e visibilità alle rivendicazioni che si vanno sollevando in tutto il mondo affinché vengano al più presto adottate nuove azioni e siano favoriti cambiamenti in grado di tutelare l'ambiente.

Nati inizialmente nel formante giurisprudenziale e successivamente sviluppatisi anche a livello costituzionale<sup>41</sup>, i diritti della natura sembrano

41. Lorenzo Cuocolo sottolinea il "ruolo maieutico" e anticipatorio svolto dalle Corti per lo sviluppo di una sensibilità ambientale negli ordinamenti costituzionali. Il caso ecuadoriano e boliviano rientra in questa tendenza, laddove i due ordinamenti «hanno accolto in Costituzione principi giurisprudenziali o, comunque, risultati già conseguiti in sede di normativa ordinaria». Si veda L. Cuocolo, *Modelli di costituzionalismo ambientale tra formante legislativo, giurisprudenziale e culturale*, in *DPCE Online*, [S.l.], v. 58, n. SP2, 2023, pp. 79-84.

destinati a espandersi in diverse parti della mappa del diritto<sup>42</sup>, dal momento che interpellano gli istituti già collaudati delle scienze giuridiche, ma anche la fantasia del giurista, chiamato a lavorare *de iure condito*, ma anche *de iure condendo*.

Lo sguardo gettato oltreoceano verso l'esperienza del costituzionalismo andino, pertanto, diviene un possibile punto di riferimento, epistemologicamente parlando assai distante da noi, ma forse meno estraneo di quanto si possa pensare.

Anche nei nostri contesti, infatti, accadono cose nuove sul piano giuridico e sociale.

Si pensi all'esperienza spagnola, dove un'iniziativa popolare ha condotto all'approvazione, con procedimento d'urgenza, della legge 19/2022 del 30 settembre e quindi al riconoscimento di personalità giuridica alla laguna del Mar Menor e al suo bacino<sup>43</sup>.

Incamminandosi lungo una strada già intrapresa da altri ordinamenti al di fuori del continente europeo e ispirandosi al patrimonio filosofico che anima l'esperienza costituzionale del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, la Spagna ha compiuto un passo capace di evidenziare, se ancora ce ne fosse bisogno, l'inevitabile tensione che si viene a creare quando la

42. Per una rassegna di stampo comparatista della diffusione del cosiddetto "giro ecocentrico" e dei diritti della natura negli ordinamenti giuridici in via costituzionale, giurisprudenziale e legislativa si veda R. Martínez Dalmau, *Una laguna con derecho a existir. La naturaleza como sujeto de derechos y el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 52, 2023, pp. 357-375.

43. Art 2 della Ley 19/2022: «1. Se reconoce al Mar Menor y su cuenca los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños. Se le reconoce también el derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente, que incluirá todas las características naturales del agua, las comunidades de organismos, el suelo y los subsistemas terrestres y acuáticos que forman parte de la laguna del Mar Menor y su cuenca. 2. Los derechos reseñados en el párrafo anterior tendrán el siguiente contenido: a) Derecho a existir y a evolucionar naturalmente: El Mar Menor está regido por un orden natural o ley ecológica que hace posible que exista como ecosistema lagunar y como ecosistema terrestre en su cuenca. El derecho a existir significa el respeto a esta ley ecológica, para asegurar el equilibrio y la capacidad de regulación del ecosistema ante el desequilibrio provocado por las presiones antrópicas procedentes mayoritariamente de la cuenca vertiente. b) Derecho a la protección: El derecho a la protección implica limitar, detener y no autorizar aquellas actividades que supongan un riesgo o perjuicio para el ecosistema. c) Derecho a la conservación: El derecho a la conservación exige acciones de preservación de especies y hábitats terrestres y marinos y la gestión de los espacios naturales protegidos asociados. d) Derecho a la restauración: El derecho a la restauración requiere, una vez producido el daño, acciones de reparación en la laguna y su cuenca vertiente, que restablezcan la dinámica natural y la resiliencia, así como los servicios ecosistémicos asociados».

grammatica giuridica di stampo liberal democratico, così come si è evoluta sino ad oggi, incrocia la possibilità di eventuali cambi di paradigma nelle relazioni che attengono la tutela ambientale in favore dell'affermarsi di una nuova giustizia ecologica.

Il chiamato Mar Menor è un ambiente, situato nella *Región de Murcia*, costituito dalla laguna e dal bacino adiacente: la laguna, infatti, è separata dal Mar Mediterraneo da una barriera di sabbia, denominata «la Manga», che si estende per 22 km con una larghezza tra i 100 e i 1.500 metri; cinque canali attraversano questa barriera, collegando la laguna al mare.

L'intervento legislativo del 2022 giunge al termine di trent'anni di tentativi, tutti falliti, di tutelare giuridicamente questo ecosistema<sup>44</sup>. Anche alla luce dell'inefficacia degli strumenti messi in campo in precedenza, esso pretende di imporre un cambiamento a 360 gradi<sup>45</sup>, riconoscendo il Mar Menor come soggetto titolare di diritti e della legittimità a stare in giudizio a tutela della propria personalità<sup>46</sup>. Oltre a istituire una serie di organi investiti del potere di gestione degli interessi e di rappresentanza della laguna, la legge affida la legittimazione ad agire in capo a tutti coloro che riterranno di adire gli organi giudiziari a tutela del Mar Menor attraverso l'istituto della *actio popularis*<sup>47</sup>. Questa, non solo permette di superare i maggiori ostacoli all'accesso al diritto ambientale dell'ordinamento spagnolo<sup>48</sup>, ma in questo contesto porta con sé anche un valore dal peso simbolico. Riconoscendo i cittadini come legittimi rappresentanti

44. Cfr. P. García Guijarro, *El encaje jurídico-constitucional de la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca*, in *Cuadernos Constitucionales*, n.4, 2023; F.J. Santandreu Capón, *Aspectos jurídicos de la protección medioambiental de la Laguna del Mar Menor*, in F.J. Santandreu Capón – P. Díaz Peralta (dir.), *Riesgos medioambientales: problemas actuales*, 2023, pp. 195 ss.

45. R. Martínez Dalmau, *Una laguna con derecho a existir*, cit.

46. Cfr. E. Martínez García, *La personalidad jurídica del mar Menor*, in R. Martínez Dalmau. A. Pedro Bueno (coord.), *Debates y perspectivas sobre los derechos de la naturaleza: una lectura desde el Mediterraneo*, 2023, pp. 13 ss.

47. Si veda E. Pérez de los Cobos Hernández, *La acción popular como instrumento de garantía de la tutela judicial efectiva del mar Menor y su cuenca*, in *Medio ambiente y derecho: revista electrónica de derecho ambiental*, n. 41, 2023; I. Micó Fuerte, *La acción popular, un instrumento procesal relevante en la defensa de los derechos de la naturaleza; tomando como punto de partida, para la eliminación de sus cargas económicas, la ley 19/2002, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*, in J. Conde Fuentes, P. García Molina, P. Arrabal Platero (dir.), *El proceso en tiempos de cambio*, VII Processulus: Encuentro de Jóvenes investigadores en Derecho procesal, 2023, pp. 103 ss.

48. E. Pérez de los Cobos Hernández, *La acción popular como instrumento de garantía de la tutela judicial efectiva del mar Menor y su cuenca*, cit.

della laguna, l'istituto dell'azione popolare tende un filo di continuità tra la popolazione e il proprio ambiente, inaugurando un sodalizio nel quale umani e non-umani condividono interessi, aspirazioni e orizzonti di vita.

In questa sede vale la pena ricordare che l'approvazione della legge 19/2022 ha suscitato un ampio dibattito in seno alla dottrina spagnola, che si è letteralmente divisa tra coloro che hanno applaudito all'inaugurazione di una nuova stagione nella protezione dell'ambiente attraverso l'adozione di una nuova prospettiva giuridica e quelli che hanno attaccato la legge sottolineandone i limiti dal punto di vista della stesura che genera incertezza giuridica, dubbi circa l'utilità pratica<sup>49</sup> e l'incostituzionalità per quel che concerne il rispetto del riparto di competenze tra Stato e Comunità autonome<sup>50</sup>.

A ben vedere, però, è onesto dire che la diatriba innescata dall'entrata in vigore della legge non fa che ripercorrere un solco già arato da tante e altre dispute nate tra coloro che intendono il diritto come uno strumento per garantire ordine e per mantenere lo *status quo* e quelli che riconoscono al diritto una capacità di innovazione dell'esistente oltre che di preservazione.

Si è parlato, dunque, di "imbroglio giuridico" ma ciò non toglie che ai fini di ciò che qui andiamo dicendo, l'esperienza della laguna murciana consente di sviluppare alcune riflessioni che travalicano i confini del caso di specie.

È innegabile e forse inevitabile che un cambiamento di rotta così drastico come quello imposto dalla legge 19/2022 comporti una serie di problemi pratici al momento della sua attuazione e applicazione. Si può bene criticare la penna del legislatore che avrebbe potuto essere più accorto nella scrittura, ma siamo consapevoli del fatto che, al di là del drafting, le disposizioni approvate sfidano la creatività dell'operatore giuridico e la sua capacità di adattamento al cambiamento. Detto altrimenti, mettono seriamente alla prova la volontà del diritto di proporsi come motore di una transizione che deve investire la sfera politica, sociale, economica. Ciò significa che, attualmente, di fronte al Tribunale costituzionale spagnolo,

49. Cfr. A. Gonzalez Navarro, *El reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su Cuenca: una garantía adicional para la protección de este ecosistema?*, in J.M. Asencio Mellado - O. Fuentes Soriano (dir.), *El proceso como garantía*, 2023, pp. 187 ss.

50. Per un'analisi dei possibili profili di incostituzionalità della legge, si veda B. Lozano Cutanda - A. García de Enterría, *La declaración del Mar Menor y su cuenca como persona jurídica: un "embrollo jurídico"*, in *Diario La Ley*, n. 10163, Nov, 2022; L. Krämer, *La personnalité juridique pour la "Mar Menor" en Espagne. Et ensuite?*, in *Revue de Droit de l'Union Européenne*, n. 4, 2023.

adito da Vox nel febbraio 2023, si apre il dilemma di decidere se interpretare il cambio richiesto dai cittadini e accolto dal legislatore spagnolo come un atto di rottura dell'assetto costituzionale o piuttosto come una lettura estensiva (*magis ut valeat*) della Costituzione spagnola e in particolare dell'art. 45.

Non di meno, è pur vero che i cambiamenti di sensibilità culturale sono sempre più fluidi di ciò che vuol lasciar intendere la retorica della rivoluzione, senza che, allo stesso tempo, gli elementi di attrito e di resistenza al cambiamento possano venir mai dissolti del tutto. I semi dispersi nel terreno sociale racchiudono in potenza la fioritura di scenari anche marcatamente differenti; sta dunque a noi scegliere quale narrazione nutrire e quale angolatura adottare per leggere la realtà, la genealogia dei cambiamenti, il diritto<sup>51</sup>.

Non cadremo nell'ingenuità di pensare che basti un atto di coraggio legislativo a modificare una tendenza distruttiva che pare globalmente irrefrenabile. Le stesse obiezioni mosse al testo legislativo mettono in luce le profonde difficoltà che il diritto di stampo liberal democratico ancora incontra nell'accogliere una nuova possibile impostazione che porti ad abbandonare definitivamente la prospettiva antropocentrica in favore di una visione integrata dell'ambiente che ci circonda. Una visione, cioè, che non prescinde dall'uomo, pur avendo come obiettivo il superamento della logica coloniale della dominazione in favore di un sistema in cui gli esseri umani accettano di modificare il loro stile di vita, la base dei loro rapporti economico-sociali per favorire la rigenerazione dell'ambiente e garantirne la sopravvivenza<sup>52</sup>. Un nuovo contratto sociale di cui anche la natura è parte<sup>53</sup>.

51. Juan Manuel Ayllón Díaz-González propone una lettura dell'art. 45 della Costituzione spagnola attraverso una prospettiva ecocentrica, sebbene «no hay nada en el artículo que así lo indique, pero tampoco hay ningún elemento en el mismo que lo excluya». Sostenuto dalla convinzione che l'interpretazione dei testi costituzionali debba mutare seguendo il trasformarsi dello spirito del tempo e contestualizzando l'art. 45 nel clima dalle tendenze ecocentriche del diritto internazionale che ne ha condizionato la scrittura, Ayllón avanza l'ipotesi di un allargamento oltre l'umano della dicitura "todos", indice della titolarità del diritto all'ambiente. Per approfondimenti si veda J.M. Ayllón Díaz-González, *Sobre los derechos de la naturaleza y otras prosopopeyas jurídicas, a propósito de una persona llamada "Mar Menor"*, in *Actualidad Jurídica Ambiental*, n. 138, sección "Artículos doctrinales", 2023, pp. 1-88.

52. In tal senso F.J. Sanz Larruga, *El Mar Menor sujeto de derechos? Algunas propuestas para la mejora de la aplicación del Derecho ambiental*, in L. Tolivar Alas – A.J. Hiergo Lora - T. Cano Campos (dir.), *El patrimonio ambiental en la era del cambio climático. Actas del XVI Congreso de Profesores de Derecho Administrativo*, 2022, pp. 219 ss.

53. Si veda sul punto E. Martínez García, *Nuevos usuarios, nuevos derechos, nuevas*

I percorsi di cambiamento culturale sono spesso lenti e tortuosi, e il sentiero non può che essere trovato tra i tentativi e le imperfezioni. Al di là delle diatribe specialistiche, nel caso spagnolo del Mar Menor in gioco vi sono le sorti di una trasformazione non solo giuridica, ma anche sociale e culturale. A dimostrarlo basti l'origine popolare dell'iniziativa legislativa che ha portato al riconoscimento di personalità giuridica all'ecosistema lagunare: il sintomo di una sensibilità già viva nella società spagnola e di un cambiamento nella percezione dell'ambiente così come nell'atteggiamento nei suoi riguardi.

Difficile dire se i tempi nel vecchio continente sono maturi per accogliere la sfida. Quel che è certo è che esperienze drastiche come quella della laguna del Mar Menor ci permettono di apprezzare l'evoluzione dell'*idem sentire* della comunità murciana<sup>54</sup>, che ha progressivamente assimilato la questione della laguna nella propria identità regionale<sup>55</sup>.

In fondo, la titolarità giuridica del Mar Menor non ha fatto che tradurre in norma il sentimento di una cittadinanza che si sente parte, e non proprietaria, della laguna<sup>56</sup>.

*legitimaciones: la titularidad del ecosistema del Mar Menor en España*, en S. Barona Vilar (ed.), *Derecho del consumo y protección del consumidor sustentable en la sociedad digital del siglo XXI*, 2023, pp. 211 ss.; Idem, *La personalidad jurídica del mar Menor*, cit.

54. E forse non solo di quella: cfr. M.T. Vicente Giménez, *Giro ecocéntrico en el ordenamiento jurídico español: el Mar Menor, un ecosistema con derechos: el camino hacia la paz con la naturaleza*, in *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, n. 161, 2023.

55. G. Valencia Martín, *Jurisprudencia Constitucional: la protección del Mar Menor*, in *Observatorio de políticas ambientales*, 2022, p. 391: «de lo que no cabe duda es de que la recuperación del Mar Menor se ha instalado ya definitivamente en la conciencia de los murcianos y por ende en la agenda de sus representantes».

56. T. Vicente Giménez, E. Salazar Ortuño, *La iniciativa legislativa popular para el reconocimiento de personalidad jurídica y derechos propios al Mar Menor y su cuenca*, in *Revista catalana de dret ambiental*, vol. XIII, núm 1, 2022, p. 18.



## I diritti della Natura

È tempo di ripensare il nostro posto nel Mondo, insieme agli altri suoi abitanti non umani. Questo volume, frutto di un denso dialogo tra l'antropologia culturale, la giurisprudenza e la filosofia, esamina il tema dei diritti della natura. È giusto che fiumi, montagne, alberi, animali si vedano riconosciuti diritti in quanto esseri che contribuiscono in modo determinante alle nostre vite e alla vita sul Pianeta? Cosa significa riconoscere diritti ai non umani? È auspicabile ridiscu-tere il carattere antropocentrico del diritto o è bene accentuare la dimensione di responsabilità dei comportamenti umani nei confronti degli altri esseri viventi e non viventi, come avviene in molte società indigene?

Lara Giordana, Anna Mastromarino e Anna Pedrolli, Francesco Zanotelli, Barbara Pozzo, Flavia G. Cuturi e Gabriele Paolinelli dialogano attorno a un tema chiave per ripensare l'opposizione Natura/Cultura.

**Adriano Favole** insegna Antropologia culturale presso l'Università degli Studi di Torino.

**Giovanni Palchetti** è presidente del centro per la ricerca GEA Green Economy and Agriculture di Pistoia.

**Giovanni Tarli Barbieri** insegna Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze.



€ 22,00 (U)



# I diritti della Natura

Confronti tra antropologia,  
filosofia e giurisprudenza

a cura di  
**Adriano Favole, Giovanni Palchetti,  
Giovanni Tarli Barbieri**

# ds

DIRITTO E SOCIETÀ

**FrancoAngeli**

320.78

A. Favole, G. Palchetti, G. Tarli Barbieri (a cura di) **I DIRITTI DELLA NATURA**



# **I diritti della Natura**

Confronti tra antropologia,  
filosofia e giurisprudenza

a cura di  
**Adriano Favole, Giovanni Palchetti,  
Giovanni Tarli Barbieri**



DIRITTO E SOCIETÀ

**FrancoAngeli**

Il volume è stato pubblicato con il contributo della G.E.A. Green Economy and Agriculture Centro per la Ricerca s.r.l. società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa	Anno
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali ([www.clearedi.org](http://www.clearedi.org); e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org)).

Stampa: Geca Industrie Grafiche, Via Monferrato 54, 20098 San Giuliano Milanese.